



COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Seduta in data : 29/07/2013	Atto n. 15
OGGETTO: Modifiche Statuto Valbe Servizi S.p.A.	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 19.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO	S	FRIGERIO CARMEN	S
ANZANI BRUNO	N	PANZERI SABINA	S
CAZZANIGA ANNA	S	CATTANEO LIVIO	S
POZZI CRISTIAN	S	LIMONTA GIANNI LUCA	S
VIGANO' EUGENIO	S	ASTOLI FRANCESCO	N
COLOMBO ANASTASIO	S	BRAMBILLA FEDERICA	N
SOLA GIUSEPPINA	S	VIGANO' LINDA	S
RATTI GAETANO	S	PANZUTI BISANTI ENRICO	S
COLOMBO LUIGINO	S		

S = Presenti n. 14 N = Assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.7.2013

Oggetto: "Modifiche Statuto Valbe Servizi S.p.A."

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica, allegati;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali - Economico-Finanziari, espresso nella seduta in data 26.7.2013;

UDITO il Sindaco, il quale illustra la proposta di deliberazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Registro Proposte al Consiglio Comunale del 29.7.2013

IL SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini di legge, avente per oggetto: "Modifica statuto Valbe Servizi S.p.A.", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Costa Masnaga fa parte di Valbe Servizi S.p.A. con sede a Mariano Comense in via Caravaggio n. 42 ;

Rilevato che, a seguito di recenti modifiche legislative, si rende necessario adeguare il vigente Statuto della VALBE Servizi spa con sede a Mariano Comense in via Caravaggio n. 42 attualmente in vigore;

Considerato che negli ultimi anni sono intervenute diverse disposizioni normative che hanno significativamente modificato la disciplina in materia di composizione dei consigli di amministrazione delle società a capitale pubblico ed in particolare:

- i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della Legge 135/12 di conversione sia del DL 95/2012 in cui si stabilisce che i consigli di amministrazione delle società " *a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte*";
- l'articolo 1, comma 729 della Legge 296/2006, che stabilisce:
"Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (poi 2.000.000 di Euro). Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri";

Stabilito che il limite dei tre ovvero dei cinque amministratori, pur rimanendo esclusivamente riferito al livello del capitale sociale sottoscritto e versato di cui al citato comma 729 della Legge 296/2006, debba ora anche tenere conto della rilevanza e complessità delle attività svolte, previa adeguata motivazione del Consiglio dell'ente locale socio;

Richiamata la Legge 120 del 12 luglio 2011, recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati;

Visto, in particolare, l'articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n. 120, che stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, ed il comma 2 del medesimo articolo 3, che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione dello stesso, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

Considerato che il DPR 30 novembre 2012:

- impone alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo (articolo 2 comma 1);
- stabilisce che, qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore (articolo 2 comma 3);
- impone alle società di prevedere altresì le modalità di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire sempre che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo (articolo 2 comma 4).
- stabilisce che tali disposizioni si applicano anche ai sindaci supplenti e se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota (articolo 2 comma 5).

Considerato che, tali disposizioni trovano applicazione a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del DPR 30 novembre 2012;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DPR 30 novembre 2012, per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo e che, tuttavia, qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti, tale numero è sempre arrotondato per eccesso all'unità superiore;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 novembre 2012, le società interessate dal provvedimento sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità, la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato;

Ravvisata l'opportunità, come indicato nel prospetto che segue, di:

- prevedere la possibilità che la convocazione dell'Assemblea possa avvenire anche attraverso sistemi informatici equivalenti alla raccomandata con avviso di ricevimento, quali la posta elettronica certificata;

- di adeguare lo statuto ad intervenute modifiche normative, in particolare per quanto riguarda l'organo di revisione legale dei conti,

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2365, comma 1, c.c., spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

Considerato che l'odierna versione dello Statuto di Valbe Servizi S.p.A. è stato sottoposti all'attenzione dei Sindaci dei Comuni soci, riunitisi in data 30 aprile 2013;

CON VOTI

DELIBERA

1 - Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui riportate, il nuovo Statuto della "VALBE SERVIZI S.P.A." nella nuova stesura come risultante dall'allegato "A" alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Il Sindaco
dott. Umberto Bonacina

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO CAZZANIGA ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il _____
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Costa Masnaga, li 31/07/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Costa Masnaga, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
